

Convenzione di Riassicurazione
ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

tra

SACE S.p.A.
(in qualità di Riassicuratore)

- e -

ciascun Riassicurato
(come definito ai sensi della presente Convenzione)

Sommario

1. Condizioni Generali	4
1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto della Convenzione	8
Articolo 3 Esclusioni	8
Articolo 4 Informazioni erranee o incomplete	10
Articolo 5 Errori e omissioni	10
Articolo 6 Diritti di terzi	10
1.2 Impegni del Riassicuratore	11
Articolo 7 Indennizzi	11
Articolo 8 Condivisione dei pagamenti	12
1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato	12
Articolo 9 Premio di Riassicurazione	12
Articolo 10 Impegni e dichiarazioni	13
Articolo 11 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio	14
Articolo 12 Surroga e recuperi	15
Articolo 13 Diritto di ispezione e verifica	16
Articolo 14 Uberrima fides	16
1.4 Conti e modalità di pagamento	17
Articolo 15 Conti	17
Articolo 16 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi	17
Articolo 17 Valuta di pagamento e di rendicontazione	17
Articolo 18 Ritardo nei pagamenti	18
1.5 Decorrenza e termine	18
Articolo 19 Decorrenza e termine	18
Articolo 20 Risoluzione	18
Articolo 21 Comunicazioni	19
1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie	19
Articolo 22 Legge applicabile	19
Articolo 23 Risoluzione delle controversie	19
1.7 Disposizioni finali	20
Articolo 24 Cessione dei diritti	20
Articolo 25 Modifiche	20
Articolo 26 Riservatezza e privacy	20
Articolo 27 Modalità di adesione e attribuzione del plafond	21
2. Condizioni Speciali	24
Allegato 1 alle Condizioni Speciali	27
3. Allegato Tecnico	30
3.1 Esposizioni oggetto della riassicurazione	30
3.2 Sinistri	32
3.3 – Classificazione delle informazioni	34
3.4 – Conto	34
4. Modello Atto di Adesione	35

CONVENZIONE DI RIASSICURAZIONE

- ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 -

TRA

- (1) **SACE S.p.A.**, società per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591 ("**SACE**" o il "**Riassicuratore**"),

da una parte;

E

- (2) ciascun Riassicurato (come di seguito definito) che abbia aderito alla presente Convenzione (come di seguito definita) mediante un Atto di Adesione (come di seguito definito) ai sensi di quanto previsto all'articolo 27.1 (*Modalità di adesione*),

dall'altra parte;

PREMESSO CHE

- (A) Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, così come successivamente modificata (la "**Legge di Bilancio 2024**") ha previsto l'obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, per tali intendendosi sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
- (B) Al fine di contribuire all'efficace gestione del portafoglio di coperture dei danni di cui alla Premessa (A) da parte delle compagnie assicurative, il comma 108 del medesimo articolo ha autorizzato SACE a concedere a condizioni di mercato, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato, una copertura fino al 50 per cento degli indennizzi a cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di Euro, conformemente a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del *made in Italy* del 30 gennaio 2025, n. 18 di cui al comma 105 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 (il "**Decreto MEF-MIMIT**").
- (C) SACE, conformemente ai propri scopi statuari e alle previsioni sancite dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT, che ha, tra l'altro, approvato la presente convenzione (la "**Convenzione**"), ha manifestato la propria disponibilità a riassicurare i rischi di cui alla Premessa (A) che precede, ai termini, alle condizioni e nei limiti tutti di cui alla presente Convenzione.

- (D) Gli impegni assunti da SACE ai sensi della presente Convenzione beneficiano della garanzia dello Stato italiano ai sensi della Legge di Bilancio 2024 e si qualificano come un intervento di sostegno pubblico alle imprese rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 recante *"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59"*.
- (E) La presente Convenzione viene stipulata da ciascun Riassicurato con riguardo al proprio portafoglio di coperture dei danni di cui alla Premessa (A) (il **"Portafoglio"**). Secondo quanto previsto dalla Convenzione, la cessione in riassicurazione da parte del Riassicurato al Riassicuratore potrà essere effettuata (i) direttamente dal Riassicurato (il **"Portafoglio Ceduto dal Riassicurato"**) e/o (ii) per il tramite del Consorzio Cat Nat (come di seguito definito) in nome e per conto del Riassicurato (il **"Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat"**).

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Condizioni Generali

1.1 Terminologia e metodo di riassicurazione

Articolo 1 Definizioni

1. Per **"Allegato Tecnico"** si intende il documento di cui alla sezione 3 della presente Convenzione in cui sono indicate le informazioni che il Riassicurato è tenuto a fornire al Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.
2. Per **"Assicurato"** si intende il soggetto definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT che benefici di una Polizza emessa dal Riassicurato.
3. Per **"Atto di Adesione"** si intende l'atto, nella forma di cui alla sezione 4 della presente Convenzione, sottoscritto da ciascun Riassicurato, direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat, entro il Termine di Adesione, mediante il quale il Riassicurato aderisce alla presente Convenzione, accettandone espressamente tutti i termini e condizioni.
4. Per **"Beni Assicurati"** si intendono i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile e in particolare i terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, come descritti ai sensi della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, siti in Italia.
5. Per **"Condizioni Speciali"** si intendono le condizioni speciali di cui alla sezione 2 della Convenzione, sottoscritte tra il Riassicuratore e il Riassicurato ai sensi di quanto previsto all'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*).

6. Per “**Consorzio Cat Nat**” si intende un consorzio costituito da Imprese di assicurazione ai sensi dell’art. 2602 del codice civile per facilitare e rendere più efficiente, per le stesse Imprese di assicurazione e per gli Assicurati, la riassicurazione dei Rischi Assicurati in presenza di un obbligo a contrarre delle stesse Imprese di assicurazione previsto in via normativa.
7. Per “**Conto**” si intende ciascun conto che dovrà essere presentato al Riassicuratore ai sensi dell’articolo 15.1.
8. Per “**Convenzione**” si intende la presente convenzione, come descritta alla premessa (C), composta dalle condizioni generali (“**Condizioni Generali**”), dalle Condizioni Speciali, dai relativi allegati (“**Allegati**”), nonché dall’Atto di Adesione.
9. Per “**Costo di Ripristino**” si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.
10. Per “**Costo di Rimpiazzo**” si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.
11. Per “**Danno**” si intende un danno direttamente cagionato ai Beni Assicurati da un Evento che conferisce all’Assicurato il diritto di percepire un indennizzo ai sensi della relativa Polizza, in ogni caso nei limiti del (i) Valore di Ricostruzione, relativamente ai fabbricati; (ii) Costo di Rimpiazzo, relativamente a impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali; e (iii) Costo di Ripristino, relativamente ai terreni.
12. Per “**Data di Adesione**” si intende la data, entro il Termine di Adesione, in cui il Riassicurato aderisce alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione ed invio del relativo Atto di Adesione ai sensi dell’articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del Plafond*).
13. Per “**Data di Regolamento del Conto**” si intende quanto indicato all’articolo 16.2.
14. Per “**Decreto MEF-MIMIT**” si intende quanto indicato alla premessa (B).
15. Per “**Dichiarazione di Conferma**” si intende la dichiarazione di cui all’articolo 7.4.
16. Per “**Eventi**” si intendono le calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale individuati nell’Art. 1, comma 101, delle Legge di Bilancio 2024, come definiti in dettaglio nel Decreto MEF-MIMIT, ed in particolare:
 - a) alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
 - b) sismi; e
 - c) frane.
17. Per “**Giorno Lavorativo**” si intende qualsiasi giorno diverso da un sabato, una domenica, e dagli altri giorni nei quali le compagnie assicurative non sono, di regola, aperte sulle piazze di Roma e di Milano per l’esercizio della loro normale attività.

18. Per “**Grandi Imprese**” si intendono le imprese definite come tali ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.
19. Per “**Impresa di assicurazione**” si intende un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 103, della Legge di Bilancio 2024, singole o facenti parte di un gruppo di cui all’art. 1, lett. r-bis) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che:
- a) sia abilitata all’esercizio in Italia del “Ramo 8” di cui all’articolo 2, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, anche se operante in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
 - b) sia iscritta agli albi ed elenchi tenuti dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
e
 - c) svolga attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni derivanti dagli Eventi.
20. Per “**Indennizzo Assicurativo**” si intende l’indennizzo liquidato dal Riassicurato per Sinistri coperti dalle Polizze relativi a Rischi Assicurati.
21. Per “**Indennizzo Riassicurativo**” si intende l’indennizzo liquidato o liquidabile dal Riassicuratore al Riassicurato direttamente con riferimento al Portafoglio ceduto dal Riassicurato o per il tramite di un Consorzio Cat Nat con riferimento al Portafoglio ceduto dal Consorzio Cat Nat ai sensi della presente Convenzione, incluse le spese di qualsiasi natura sostenute dal Riassicurato per la liquidazione dei sinistri, esclusi gli oneri di carattere amministrativo e le spese generali e che in nessun caso potrà eccedere il Plafond Riassicurativo.
22. Per “**Legge di Bilancio 2024**” si intende quanto indicato alla premessa (A).
23. Per “**Parti**” si intendono congiuntamente il Riassicurato e il Riassicuratore.
24. Per “**Periodo di Riassicurazione**” si intende il periodo di assunzione del Rischio Assicurato, nei limiti, termini e condizioni di cui alla presente Convenzione, da parte del Riassicuratore, che decorre dal 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ciascun anno, come meglio definito nelle Condizioni Speciali in relazione a ciascuna Convenzione sottoscritta dal Riassicurato.
25. Per “**Plafond Riassicurativo**” si intende il limite di importo, indicato per ciascun Riassicurato nelle relative Condizioni Speciali, degli Indennizzi Riassicurativi pagabile ai sensi della presente Convenzione in relazione ai Rischi Assicurati assunti dal Riassicuratore nel Periodo di Riassicurazione. Il Plafond Riassicurativo è determinato come la quota del *plafond* previsto dall’art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024 che viene attribuita a ciascun Riassicurato, sulla base della metodologia indicata all’articolo 27.2.
26. Per “**Portafoglio**” si intende quanto indicato alla Premessa (E).
27. Per “**Portafoglio Ceduto dal Riassicurato**” si intende quanto indicato alla Premessa (E).

28. Per “**Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat**” si intende quanto indicato alla Premessa (E).
29. Per “**Polizza**” si intende un contratto di assicurazione concluso tra un Riassicurato e un Assicurato o tra il Riassicurato e un terzo contraente quale richiedente, a beneficio di un Assicurato, avente ad oggetto la copertura di Danni a Beni Assicurati che (i) sia vigente e espressamente rinnovato o sottoscritto nel Periodo di Riassicurazione ovvero, nell’ipotesi di polizze pluriennali, preveda un’annualità la cui decorrenza inizia nel Periodo di Riassicurazione; (ii) preveda una durata massima di 12 mesi fermo restando che, nel caso polizze pluriennali, tale durata massima farà riferimento alla relativa annualità; e (iii) sia conforme nei termini e condizioni alle disposizioni del Decreto MEF-MIMIT.
30. Per “**Premi di Assicurazione Sottoscritti**” si intendono i premi dovuti al Riassicurato ai sensi di ciascuna Polizza quale corrispettivo della copertura dei Rischi Assicurati al netto delle cancellazioni e degli storni ed al lordo delle tasse e dei caricamenti applicati.
31. Per “**Premio di Riassicurazione**” si intende il corrispettivo per la riassicurazione dei Rischi Assicurati ai sensi della presente Convenzione, calcolato ai sensi del successivo articolo 9 (*Premio di Riassicurazione*).
32. Per “**Quota Percentuale di Riassicurazione**” si intende la quota percentuale di riassicurazione del Rischio Assicurato assunta dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione, come indicata nelle Condizioni Speciali, e in ogni caso in misura non eccedente al 50 (cinquanta) per cento del Rischio Assicurato.
33. Per “**Report**” si intende quanto indicato all’articolo 11.
34. Per “**Riassicurato**” si intende un’Impresa di Assicurazione che:
- a) abbia aderito alla presente Convenzione entro il Termine di Adesione, sottoscrivendo la documentazione di cui all’articolo 27 (*Modalità di adesione e attribuzione del plafond*); e
 - b) alla Data di Adesione non risultava in una delle situazioni previste dall’articolo 245, comma 1, del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
35. Per “**Rischio Assicurato**” si intende il rischio che si verifichi un Danno ai Beni Assicurati assunto dal Riassicurato ai sensi di una Polizza che sia causato direttamente dal verificarsi di uno o più degli Eventi coperti dalla relativa Polizza.
36. Per “**Sinistro**” si intende il verificarsi di un Evento per effetto del quale sorge in capo all’Assicurato il diritto di essere indennizzato dal Riassicurato ai sensi della relativa Polizza.
37. Per “**Termine di Adesione**” si intende la data che cade il sessantesimo Giorno Lavorativo successivo alla data di pubblicazione della presente Convenzione sul sito internet di SACE (<https://www.sace.it>);

38. Per “**Valore di Ricostruzione**” si intende il valore definito come tale ai sensi del Decreto MEF-MIMIT.
39. Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

1. Il Riassicuratore riassicura il Riassicurato, su base proporzionale, verso il pagamento del Premio di Riassicurazione, contro il Rischio Assicurato nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione e nei limiti del Plafond Riassicurativo.
2. La riassicurazione di cui alla presente Convenzione si applicherà ai soli Rischi Assicurati assunti ai sensi di Polizze che il Riassicurato abbia stipulato direttamente o assunto in coassicurazione fermo restando che in quest'ultimo caso non sussisterà alcun vincolo di solidarietà nei confronti del Riassicuratore tra il Riassicurato e gli altri soggetti in coassicurazione con quest'ultimo.
3. Resta inteso che (i) l'obbligazione indennitaria massima del Riassicuratore non potrà in ogni caso superare il Plafond Riassicurativo attribuito a ciascun Riassicurato, indicato all'articolo 1.1(A) delle Condizioni Speciali nonché (ii) in aggregato, la copertura di cui all'art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024 non può risultare superiore a 5.000 milioni di Euro.
4. Le Imprese di Assicurazione che operano ordinariamente quali riassicuratori di mercato (i) possono riassicurare ai sensi della presente Convenzione esclusivamente quote di rischi da loro riassicurati su base proporzionale, derivanti da Polizze assunte da Imprese di Assicurazione che abbiano aderito alla Convenzione nel medesimo Periodo di Riassicurazione, e (ii) devono fornire le informazioni e dichiarazioni e assumere gli impegni previsti dalla presente Convenzione, anche ai fini di cui all'articolo 1381 del codice civile, anche per obbligazioni o fatti riferibili alle Imprese di Assicurazione che hanno emesso le Polizze da loro riassicurate. Tale articolo trova applicazione anche nel caso di imprese di riassicurazione che agiscano in qualità di riassicuratore per Imprese di Assicurazione appartenenti al proprio gruppo anche qualora queste ultime non abbiano sottoscritto la Convenzione.
5. Resta inteso che in nessun caso l'Indennizzo Riassicurativo in relazione a una singola Polizza potrà essere superiore al 50% dell'indennizzo pagato all'Assicurato ai sensi della stessa.

Articolo 3 Esclusioni

1. La presente Convenzione non si applicherà a:
 - a) indennizzi assicurativi relativi a polizze non conformi alla Legge di Bilancio 2024, Decreto

MEF-MIMIT e/o altra normativa applicabile;

- b) indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato o relativi a eventi verificati prima del Periodo di Riassicurazione, oppure coperture retroattive di sinistri noti;
 - c) responsabilità per sinistri in sospeso trasferiti al Riassicurato da un altro assicuratore che alla data del sinistro non aveva aderito alla presente Convenzione;
 - d) sinistri per i quali la documentazione comprovante il relativo Evento e/o Danno non risulti conforme ai requisiti della relativa Polizza;
 - e) obblighi, contrattuali o extra-contrattuali, del Riassicurato verso l'Assicurato o verso terzi che non rientrino nella copertura prestata ai sensi delle Polizze, ivi inclusi tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento danni, siano essi per danni punitivi, esemplari, compensatori, indiretti o per qualsiasi altra ipotesi risarcitoria, ovvero coperture relative ad interessi moratori;
 - f) indennizzi assicurativi corrisposti all'Assicurato in relazione a beni e/o calamità naturali e/o eventi catastrofali e/o danni non espressamente richiamati nell'Art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT;
 - g) quote di rischio che beneficino di interventi o altre forme di supporto analoghe e/o assimilabili ovvero indennizzi assicurativi relativi a quote oggetto di detrazioni o altre forme di supporto pubblico e/o assimilabili;
 - h) quote di rischio oggetto di trattati di riassicurazione conclusi con imprese di assicurazione o riassicurazione – a tal riguardo le Parti concordano, per quanto occorrer possa, di derogare espressamente alle disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile;
 - i) beni immobili che non siano costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio era obbligatorio o che non siano oggetto di sanatoria o per i quali non sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono;
 - j) danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai Beni Assicurati a seguito di Eventi;
 - k) danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
 - l) danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
2. Il Riassicuratore ha la facoltà di escludere, modificare e/o sospendere in tutto o in parte il proprio obbligo – ai sensi della presente Convenzione – di assumere in riassicurazione nuovi Rischi Assicurati.
3. Non saranno oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione i rischi assunti dal Riassicurato a far data dal quinto Giorno Lavorativo successivo alla comunicazione di esclusione, modifica o sospensione di cui all'articolo 3.2 che precede.
4. La presente Convenzione non si applicherà, inoltre, e nessun Indennizzo Riassicurativo oppure altro importo sarà pagabile dal Riassicuratore ai sensi della stessa, nel caso in cui il rilascio della copertura di cui alla presente Convenzione, il mantenimento di tale copertura ovvero il pagamento di qualsivoglia Indennizzo Riassicurativo ai sensi della presente Convenzione possa esporre SACE ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze, alla

violazione di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di atti, provvedimenti o risoluzioni delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) delle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito.

Articolo 4 Informazioni erranee o incomplete

1. La presente Convenzione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni rese dal Riassicurato al Riassicuratore durante la vigenza della presente Convenzione, ivi incluse le dichiarazioni di cui all'articolo 10.2 che segue.
2. Qualora il Riassicurato dovesse fornire al Riassicuratore informazioni erranee, false o incomplete, salvo che ciò non sia imputabile a dolo o colpa del Riassicurato stesso, il Riassicuratore potrà negare o ridurre l'Indennizzo Riassicurativo a seconda della rilevanza dell'informazione.

Articolo 5 Errori e omissioni

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 4 (*Informazioni erranee o incomplete*), il Riassicurato si impegna ad informare entro 30 (trenta) giorni dalla data di cui ne ha notizia il Riassicuratore di qualsiasi errore o inesattezza di cui venisse a conoscenza in relazione alle dichiarazioni e alle informazioni rese ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 6 Diritti di terzi

La presente Convenzione è stipulata tra il Riassicuratore ed il Riassicurato e, pertanto, nessun Assicurato, richiedente o altro terzo potrà avanzare alcun diritto e/o pretesa ai sensi della presente Convenzione nei confronti del Riassicuratore, fermo restando il diritto del Riassicuratore di poter esercitare verso i terzi ogni azione e/o pretesa derivante da norma di legge o da altro titolo. La Quota Percentuale di Riassicurazione dei Rischi Assicurati, trasferita dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione, non è oggetto di altre coperture da parte di terzi e, pertanto, non sussistono in relazione agli stessi diritti, ragioni e/o pretese di terzi. A tal riguardo, le Parti concordano che le disposizioni degli articoli 1910 e seguenti del codice civile, qui espressamente derogate nei limiti consentiti dalla legge, non troveranno applicazione rispetto alla presente Convenzione.

1.2 Impegni del Riassicuratore

Articolo 7 Indennizzi

1. L'Indennizzo Riassicurativo è calcolato applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione ad ogni Indennizzo Assicurativo liquidato dal Riassicurato, calcolato al netto di eventuali scoperti, franchigie o altro limite applicabile ai sensi della Polizza e recuperi, relativamente ad un Rischio Assicurato ai sensi della presente Convenzione.
2. Ferma restando ogni altra previsione della presente Convenzione, le Parti concordano che un Sinistro potrà essere indennizzato dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione nel limite in cui l'Evento coperto ai sensi della relativa Polizza si sia verificato entro il termine del periodo di copertura convenuto nella relativa Polizza o, nel caso di Polizza pluriennale, nell'annualità la cui decorrenza inizia nel Periodo di Riassicurazione.
3. A seguito del pagamento di un Indennizzo Assicurativo ai sensi della relativa Polizza, la liquidazione dell'Indennizzo Riassicurativo avverrà mediante corresponsione, nel limite della Quota Percentuale di Riassicurazione e nel limite previsto dal Plafond Riassicurativo indicato nelle Condizioni Speciali, dei saldi passivi risultanti dal Conto di cui all'articolo 15 (*Conti*), nei termini e secondo le modalità ivi indicate.
4. Quale condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, il Riassicurato, direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato, o per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, dovrà presentare il Conto di cui all'articolo 15 (*Conti*) corredato da una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante legale, istitutore o altro rappresentante iscritto nel registro delle imprese, o procuratore speciale debitamente autorizzato che attesti la correttezza, completezza e veridicità dei contenuti del Conto e che confermi che (i) gli Indennizzi Assicurativi siano stati liquidati ai sensi delle relative Polizze a fronte di un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato, (ii) l'Assicurato risponde ai requisiti di cui alla presente Convenzione e (iii) per la copertura e la liquidazione del Sinistro sono state osservate le procedure e i protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria attività di assicurazione (ciascun termine da intendersi secondo il significato ad esso attribuito ai sensi della presente Convenzione) (la "**Dichiarazione di Conferma**").
5. In relazione ai Sinistri riferibili ad un unico Evento e ad un'unica Polizza di importo complessivamente superiore ad Euro 2.500.000, quale ulteriore condizione per procedere al pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo, la Dichiarazione di Conferma dovrà essere integrata dalle seguenti informazioni:
 - a) la data in cui è stata sottoscritta o rinnovata la Polizza, o nel caso di polizze pluriennali, la data di decorrenza della relativa annualità, che copre il Sinistro oggetto di indennizzo (che dovrà essere una data che cade nel Periodo di Riassicurazione);
 - b) la data in cui è avvenuto il Sinistro (che dovrà essere in ogni caso antecedente al termine del periodo di copertura assicurativa convenuto nella relativa Polizza);
 - c) la data di avvenuta liquidazione dell'Indennizzo Assicurativo.

6. Qualora, in ogni momento, dalle verifiche condotte dal Riassicuratore dovesse emergere che qualsivoglia informazione o dichiarazione contenuta nella Dichiarazione di Conferma ovvero all'articolo 10.2 non risulti veritiera, completa o corretta, ovvero non risultino forniti dal Riassicurato documenti e/o informazioni nei termini e secondo le condizioni previste nella presente Convenzione, il Riassicuratore avrà diritto di rifiutare l'Indennizzo Riassicurativo o ridurre l'importo e, qualora il Riassicuratore abbia già pagato l'Indennizzo, il Riassicurato dovrà restituire l'importo già corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta del Riassicuratore, oltre relativi interessi come per legge.

Articolo 8 Condivisione dei pagamenti

Il pagamento da parte del Riassicurato di Sinistri relativi ai Rischi Assicurati sarà vincolante per il Riassicuratore, a condizione che ogni pagamento sia stato effettuato in conformità con i termini e le condizioni della relativa Polizza e nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.

1.3 Impegni e dichiarazioni del Riassicurato

Articolo 9 Premio di Riassicurazione

1. In seguito all'emissione di ciascuna Polizza, il Riassicurato – direttamente in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o, per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat – pagherà al Riassicuratore, alla Data di Regolamento del Conto immediatamente successiva alla data di emissione della Polizza, il Premio di Riassicurazione.
2. Il Premio di Riassicurazione è calcolato sulla base dei tassi di premio puro trasmessi dal Riassicuratore in considerazione delle caratteristiche tecniche dei Rischi Assicurati trasferiti al Riassicuratore, ovvero applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione al Premio di Assicurazione Sottoscritto (a tal fine considerato al netto delle tasse), secondo le modalità definite nelle Condizioni Speciali, inclusi i relativi allegati. Resta fermo che, in ipotesi di determinazione del Premio di Riassicurazione in funzione del Premio di Assicurazione Sottoscritto, il Riassicuratore riconoscerà al Riassicurato una commissione su ciascun Premio di Riassicurazione sulla base di una percentuale indicata nelle Condizioni Speciali. Nel caso di polizze pluriennali il Premio di Riassicurazione è calcolato, secondo quanto previsto ai sensi della presente Convenzione, sulla base del premio di competenza dell'annualità che inizia nel Periodo di Riassicurazione.
3. Resta altresì inteso che, in caso il Riassicurato aderisca alla presente Convenzione sia direttamente sia per il tramite del Consorzio Cat Nat, potrà trovare applicazione in relazione al medesimo Riassicurato una modalità di determinazione del premio distinta applicabile rispettivamente al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato direttamente o al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato per il tramite del Consorzio Cat Nat.

Articolo 10 Impegni e dichiarazioni

Articolo 10.1 Impegni del Riassicurato

1. In relazione a ciascuna Polizza, il Riassicurato si impegna a mantenere a proprio carico una quota di ritenzione del rischio non inferiore al 10% del Rischio Assicurato.
2. Il Riassicurato si impegna a gestire i Sinistri relativi ai Rischi Assicurati, nonché ad accertare i Danni, con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri adottati dal Riassicurato per la gestione dei sinistri relativi alle polizze che non sono oggetto della presente Convenzione e ad adottare ogni comportamento atto a prevenire o diminuire le perdite derivanti da un Sinistro relativo ad un Rischio Assicurato.
3. Il Riassicurato si impegna a non apportare modifiche delle condizioni o termini delle Polizze che possano (i) comportare il mancato rispetto da parte del Riassicurato delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ovvero difformità rispetto alle disposizioni della Legge di Bilancio 2024 e/o del Decreto MEF-MIMIT o (ii) pregiudicare l'eleggibilità dei Rischi Assicurati per la riassicurazione di cui alla presente Convenzione.
4. Il Riassicurato si impegna ad assumere i Rischi Assicurati mediante le Polizze e ad effettuare la gestione degli stessi con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base delle stesse politiche assuntive, procedimenti istruttori, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l'emissione e gestione delle polizze che non sono oggetto della presente Convenzione.
5. Il Riassicurato si impegna ad assicurare il rispetto delle proprie politiche assuntive anche nel caso in cui abbia fatto ricorso, in relazione a una o più Polizze, a deleghe assuntive restando inteso che, in relazione a tali Polizze, il Riassicurato non potrà ritenersi esonerato dalle obbligazioni previste dalla Convenzione, ivi incluso quanto previsto ai precedenti articoli 10.1.3 e 10.1.4 e al successivo articolo 10.1.6.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10.1.4, la valutazione del rischio da parte del Riassicurato terrà conto degli aspetti tecnici, legali, economici e finanziari relativi a ciascun Rischio Riassicurato e il Riassicurato condurrà le relative verifiche legali ed economiche in relazione ai Beni Assicurati, in ogni caso in conformità con le proprie procedure interne.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 104, della Legge di Bilancio 2024 e del Decreto MEF-MIMIT, il Riassicurato si impegna a richiedere per l'emissione delle Polizze premi proporzionali al rischio e a prevedere eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo o massimali in conformità con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e dal Decreto MEF-MIMIT.

8. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 10.2.4, il Riassicurato si impegna a comunicare prontamente al Riassicuratore l'eventuale avvenuta sottoscrizione di trattati o accordi riassicurativi di tipo proporzionale in relazione alle Polizze oggetto della presente Convenzione e a fornire, su richiesta del Riassicuratore, informazioni sulle condizioni economiche applicate ai sensi di tali trattati o accordi.

Articolo 10.2 Dichiarazioni del Riassicurato

Il Riassicurato dichiara e garantisce per la durata della Convenzione che:

1. non ha commesso irregolarità amministrative ovvero violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e/o statutarie ad esso applicabili e ha adempiuto, nei termini e modalità ivi previsti, ai propri obblighi ai sensi della Convenzione e che non è residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali;
2. le Polizze sono state emesse dal Riassicurato con la dovuta diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e sulla base degli stessi criteri assuntivi, procedimenti istruttori, analisi e parametri valutativi, nonché verifiche e controlli interni utilizzati nel contesto della propria attività assicurativa per l'emissione di polizze che non sono oggetto della presente Convenzione;
3. coerentemente con le previsioni del Decreto MEF-MIMIT, il Riassicurato ha trasferito al Riassicuratore il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante dal portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati, come descritto nelle Condizioni Speciali;
4. la Quota Percentuale di Riassicurazione non è oggetto di trattati o accordi riassicurativi, né possono sussistere coperture o diritti di terzi in relazione alla stessa;
5. in relazione a ciascuna Polizza, non ha trasferito a terzi e non beneficia di strumenti di mitigazione del rischio per una quota di rischio non inferiore al 10% del Rischio Assicurato che, pertanto, mantiene a proprio esclusivo carico.

Le dichiarazioni che precedono sono rilasciate alla Data di Adesione e si intendono ripetute alla data di invio di ciascun Conto predisposto ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 11 Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio

Entro 75 (settantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre solare fino alla chiusura dei flussi relativi al portafoglio riassicurato, il Riassicurato fornirà al Riassicuratore le informazioni sui

Rischi Assicurati, sui Sinistri e su ciascun portafoglio ammesso alla riassicurazione indicate nell'Allegato Tecnico (il **"Report"**).

Articolo 12 Surroga e recuperi

1. Dalla data di pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo e nei limiti dell'importo corrisposto, il Riassicuratore sarà surrogato in tutti i diritti e le azioni che spettano al Riassicurato ai sensi della relativa Polizza. Le Parti concordano che a seguito della surroga il Riassicuratore sarà legittimato ad intraprendere ogni eventuale opportuna azione di recupero con riferimento ai Sinistri liquidati.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 12.1, il Riassicuratore conferisce mandato al Riassicurato per l'esercizio dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga. Qualora applicabili, eventuali azioni di recupero dovranno essere intraprese dal Riassicurato in esecuzione di tale mandato. Resta peraltro salva la facoltà del Riassicuratore di avocare a sé l'esercizio o la prosecuzione di tali diritti e azioni mediante comunicazione scritta al Riassicurato. Il Riassicuratore potrà inoltre richiedere al Riassicurato di conferirgli un mandato irrevocabile, con rappresentanza, per il recupero della quota non oggetto di riassicurazione ai sensi della presente Convenzione.
3. Nell'esecuzione del mandato di cui all'articolo 12.2 che precede, il Riassicurato sarà tenuto ad informare il Riassicuratore sull'andamento dei recuperi.
4. Le somme recuperate dal Riassicurato, al netto delle spese sostenute per il recupero, saranno ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato in rapporto alla Quota Percentuale di Riassicurazione, alla prima Data di Regolamento del Conto che cade dopo la data del relativo incasso.
5. Il Riassicurato sarà tenuto a collaborare con il Riassicuratore per consentirgli l'esercizio e la tutela dei propri diritti. Su richiesta e a spese del Riassicuratore, il Riassicurato sottoscriverà i documenti necessari e/o porrà in essere ogni altra opportuna iniziativa e formalità per rendere efficace la cessione e/o la surroga del Riassicuratore nei diritti del Riassicurato ai sensi della presente Convenzione, nonché al fine di consentire di intraprendere le eventuali idonee azioni di recupero nei confronti degli Assicurati.
6. Il Riassicurato agirà con buona fede e diligenza professionale nella gestione dei Sinistri e nell'esercizio dei diritti e delle azioni di recupero, anche in esecuzione al mandato di cui al precedente articolo 12.2, sulla base delle procedure e protocolli interni adottati dal Riassicurato nella sua ordinaria attività di assicurazione e con lo stesso livello di diligenza e cura utilizzato per la gestione dei sinistri che non sono oggetto della presente Convenzione.

7. Le spese sostenute relative ad eventuali azioni di surroga e recupero sono ripartite tra il Riassicuratore e il Riassicurato proporzionalmente alla Quota Percentuale di Riassicurazione.
8. In relazione ai Sinistri liquidati per i quali il Riassicuratore abbia intrapreso direttamente le azioni di recupero, con cadenza annuale, il Riassicuratore trasmetterà al Riassicurato una comunicazione con informazioni relative all'andamento delle attività di recupero degli Indennizzi Riassicurativi pagati ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 13 Diritto di ispezione e verifica

1. Previa richiesta scritta da parte del Riassicuratore, anche ai sensi e per gli effetti dell'Art. 8 del D. Lgs. n. 123/1998, il Riassicurato e il Consorzio Cat Nat, in caso di adesione tramite il Consorzio Cat Nat, metteranno a disposizione del Riassicuratore tutte le informazioni relative ai Rischi Assicurati, ai Danni ed alle Polizze (ivi inclusi qualsiasi registro, documento contabile od analoghi documenti o altro documento che accerti il verificarsi del Danno) e relativi Beni Assicurati, nonché ogni ulteriore informazione o documentazione richiesta dal Riassicuratore in relazione alla conformità delle Polizze alla Legge di Bilancio 2024 e al Decreto MEF- MIMIT, che siano in possesso o sotto il controllo del Riassicurato e/o del Consorzio Cat Nat.
2. Il Riassicuratore, direttamente ovvero avvalendosi di terzi, potrà esercitare il proprio diritto di ispezione e/o di verifica in qualsiasi momento, previa notifica dell'ispezione almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi - ovvero, in caso di urgenza, almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi - prima dell'ispezione stessa.
3. Qualora fossero pendenti controversie tra le Parti in cui sia stato deciso di ricorrere ad un arbitrato, il Riassicuratore eserciterà il proprio diritto di ispezione attraverso una persona appositamente designata.
4. Il Riassicuratore avrà inoltre diritto di richiedere documenti, chiarimenti, dettagli e/o ulteriori informazioni in relazione a qualsiasi informazione contenuta in qualsiasi comunicazione periodica effettuata dal Riassicurato ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 14 Uberrima fides

Il Riassicurato condurrà i propri affari assicurativi in buona fede, con la diligenza professionale dell'assicuratore competente in ossequio ai canoni dell'assicurazione nel mercato di competenza e in osservanza dei termini e delle condizioni dei processi e procedure interni e delle polizze utilizzate nel contesto della propria attività assicurativa e delle disposizioni delle Polizze di cui alla presente Convenzione.

1.4 Conti e modalità di pagamento

Articolo 15 Conti

1. Entro 75 (settantacinque) giorni dalla fine di ogni trimestre solare e fino alla data di cessazione definitiva della copertura di cui alla presente Convenzione in relazione a tutte le Polizze del Riassicurato, il Riassicurato rimetterà al Riassicuratore, direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o, per il tramite del Consorzio Cat Nat, per il Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, un estratto di conto corrente sottoscritto dal Riassicurato o dal Consorzio Cat Nat in nome e per conto del Riassicurato, in segno di conferma dei dati in esso contenuti, sostanzialmente nella forma di cui al punto 3.4 dell'Allegato Tecnico (il "**Conto**") su cui figureranno le diverse partite di dare ed avere relative al trimestre trascorso.
2. Il Conto dovrà includere tutte le informazioni indicate nell'Allegato Tecnico al punto 3.4, dovrà essere redatto in Euro e corredato dalla Dichiarazione di Conferma.

Articolo 16 Conferma dei Conti e regolazione dei saldi

1. Il Riassicuratore potrà muovere le proprie contestazioni sulle risultanze del Conto e sulla Dichiarazione di Conferma entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Conto stesso. In mancanza di contestazioni entro tale termine, il Conto si intenderà confermato dal Riassicuratore, senza pregiudizio di eventuali successive rettifiche.
2. I saldi dovuti in base alle risultanze del Conto saranno regolati dalla parte debitrice entro 20 (venti) giorni dalla data di accettazione del Conto (la "**Data di Regolamento del Conto**").
3. In caso di contestazioni sollevate dal Riassicuratore, il Riassicurato si impegna a fornire, direttamente o anche per il tramite del Consorzio Cat Nat in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, al Riassicuratore, tutti gli opportuni chiarimenti ovvero il Conto aggiornato e/o una nuova Dichiarazione di Conferma, unitamente ad ogni documentazione accessoria ragionevolmente richiesta. Resta inteso che gli importi non contestati dovranno essere comunque regolati nei termini di cui al precedente articolo 16.2.

Articolo 17 Valuta di pagamento e di rendicontazione

1. Ogni pagamento ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuato in Euro.
2. Ogni documento di rendicontazione e reportistica, incluso il Conto, dovrà essere redatto in Euro.

Articolo 18 Ritardo nei pagamenti

Gli importi dovuti dalle Parti ai sensi della presente Convenzione, qualora non corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui erano dovuti, saranno soggetti all'applicazione di un interesse a carico della parte debitrice al tasso EURIBOR mensile (ove lo stesso risulti positivo) a partire dal 31° giorno dalla data prevista per il pagamento e fino al giorno dell'effettivo pagamento.

1.5 Decorrenza e termine

Articolo 19 Decorrenza e termine

La presente Convenzione diventerà efficace a partire dalla data in cui il Riassicuratore ha ricevuto la lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*), e rimarrà in vigore fino alla chiusura dei flussi relativi al portafoglio riassicurato (ivi inclusa la conclusione delle eventuali attività di recupero), fermo restando quanto previsto in relazione al termine del Periodo di Riassicurazione.

Articolo 20 Risoluzione

1. In caso di (i) mancato adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 (*Premio di Riassicurazione*), 10 (*Impegni e dichiarazioni*), 11 (*Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio*), 12 (*Surroga e recuperi*) e 15 (*Conti*) della presente Convenzione, ovvero (ii) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Riassicurato ai sensi dell'articolo 10 (*Impegni e dichiarazioni*), il Riassicuratore potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.
2. Le Parti altresì convengono che la presente Convenzione sarà immediatamente risolta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1353 del codice civile qualora si verifichi l'impossibilità di legittimo esercizio dell'attività di assicurazione o riassicurazione in seguito a revoca, sospensione o altro provvedimento emesso da autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo.
3. Tutti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente Convenzione a carico del Riassicurato continueranno fino a quando sussistano obbligazioni a carico delle Parti ai sensi della presente Convenzione, indipendentemente dalle cause di risoluzione.
4. La risoluzione di cui all'articolo 20.1 non avrà implicazioni sul pagamento dell'Indennizzo Riassicurativo (a) relativo a Sinistri verificatisi prima della data di risoluzione di cui all'articolo 20.1, purché siano inclusi nel primo conto trimestrale disponibile, anche se questo è inoltrato dopo la suddetta data e (b) che, a tale data, risulti dovuto dal Riassicuratore ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 21 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo email e/o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- (i) se al Riassicuratore:
SACE S.p.A.
Piazza Poli 37-42
00187 Roma
Divisione Reinsurance
Email: riassicurazione_sace@sace.it
PEC: saceriassicurazione@pec.it
- (ii) se al Riassicurato:
agli indirizzi e numeri indicati in ciascun Atto di Adesione

ovvero presso il diverso indirizzo, email e/o posta elettronica certificata che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni.

1.6 Legislazione e risoluzione delle controversie

Articolo 22 Legge applicabile

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 23 Risoluzione delle controversie

1. Eventuali controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione saranno oggetto di accordo mediante negoziazione.
2. Nel caso in cui non sia raggiunto un accordo ai sensi del precedente articolo 23.1, le controversie relative o comunque connesse alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno decise da un Collegio Arbitrale, da nominarsi in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Roma, che regolerà l'arbitrato e che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.
3. All'arbitrato si applicheranno le regole previste dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.

1.7 Disposizioni finali

Articolo 24 Cessione dei diritti

La cedibilità dei diritti derivanti dalla presente Convenzione è espressamente esclusa, fatta eccezione per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento di tutte le Polizze del Riassicurato in favore di Riassicurati che, in data antecedente a tale cessione, abbiano aderito alla Convenzione ai sensi di quanto previsto all'articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*), e a condizione che delle suddette cessioni sia data preventiva comunicazione scritta a SACE.

Articolo 25 Modifiche

1. La presente Convenzione, le Condizioni Speciali e i relativi Allegati potranno essere modificati di comune accordo tra le parti che le hanno sottoscritte, nel rispetto della normativa vigente.
2. La presente Convenzione, le Condizioni Speciali e i relativi Allegati potranno comunque essere modificati per renderli conformi a variazioni che dovessero intervenire nella normativa e prassi applicabili. In tal caso, le Parti negozieranno in buona fede le variazioni da apportare.

Articolo 26 Riservatezza e privacy

1. Le Parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e al D. Lgs. n. 196/2003 e sue modificazioni, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali forniti dall'altra unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione e ad avvisare prontamente l'altra Parte qualora rilevasse un illegittimo trattamento da parte di terzi soggetti.
2. Le Parti, in relazione ai dati personali oggetto della presente Convenzione, agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione contenuta nel GDPR.
3. Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati possono essere trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di *privacy* (quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di cancellazione o la rettifica dei dati, fatto salvo che ciò si rilevi impossibile e implichi sforzo sproporzionato).
4. Le Parti si obbligano a non diffondere, divulgare o trasmettere le informazioni di qualsiasi natura relative a ciascuna di esse e alla presente Convenzione, che non siano o non diventino pubbliche (fatta eccezione per il caso in cui ciò avvenga in violazione della presente Convenzione), che sono state o verranno fornite in esecuzione della presente Convenzione

ovvero in qualunque altro modo acquisite in relazione a queste ultime fatto salvo il caso in cui la divulgazione delle suddette informazioni (i) sia effettuata in favore di soggetti cui sia stato conferito un mandato per il recupero di indennizzi, a condizione che abbiano assunto nei confronti del Riassicuratore un impegno di riservatezza (fatto salvo il caso in cui tali soggetti siano tenuti a riservatezza professionale), o (ii) sia richiesta da una disposizione di legge o regolamentare o da un provvedimento di autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo, ovvero (iii) avvenga con il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, che non potrà essere irragionevolmente negato ovvero (iv) sia relativa a elaborazioni statistiche o ad altri dati elaborati da una delle Parti.

5. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza delle suddette informazioni e utilizzeranno le stesse unicamente in funzione delle attività necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, fatti salvi gli obblighi previsti per legge ovvero richieste presentate da autorità amministrative o giudiziarie e quanto indicato ai successivi articoli 26.6, 26.7 e 26.8.
6. Le Parti prendono atto che le informazioni di qualsiasi natura relative alla presente Convenzione o fornite o acquisite in esecuzione della presente Convenzione saranno utilizzate dal Riassicuratore esclusivamente ai fini della gestione della Convenzione e a fini statistici.
7. Il Riassicurato, prende atto che il Riassicuratore potrà comunicare ai fini dell'esecuzione degli impegni di cui alla presente Convenzione i dati personali e le informazioni relative alla predetta Convenzione e alle Polizze: (a) al Ministero dell'economia e delle finanze, (b) al Ministero delle imprese e del made in Italy; (c) ai fini della operatività della garanzia dello Stato nei confronti del Riassicuratore ai sensi della Legge di Bilancio 2024; (d) ad autorità giudiziarie, regolamentari o di controllo; (e) ad eventuali soggetti incaricati dell'attività di recupero successivamente al pagamento dell'Indennizzo di Riassicurazione ai sensi della presente Convenzione; (f) soggetti specializzati nell'elaborazione di dati a fini statistici o altri consulenti del Riassicuratore ai fini di cui al precedente articolo 26.6.
8. Il Riassicurato si impegna a fornire adeguata informativa *privacy* ai propri Assicurati circa i trattamenti di dati personali effettuati a seguito della adesione alla presente Convenzione.

Articolo 27 Modalità di adesione e attribuzione del plafond

Articolo 27.1 Modalità di adesione

1. La presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali, Condizioni Speciali e dai relativi Allegati, costituisce proposta contrattuale.
2. Il contratto rappresentato dalla presente Convenzione, composta dalle relative Condizioni Generali e dai relativi Allegati, si intende perfezionato con la ricezione da parte di SACE,

all'indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it, entro e non oltre il Termine di Adesione, dell'Atto di Adesione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale dal legale rappresentante del Riassicurato o dal Consorzio Cat Nat in nome e per conto del Riassicurato in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, o da altro soggetto munito dei necessari poteri, in segno di integrale accettazione dei termini e condizioni della presente Convenzione.

3. A seguito dell'adesione alla presente Convenzione da parte del Riassicurato di cui al precedente articolo 27.1.2, il Riassicuratore ed il Riassicurato – quest'ultimo direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat – sottoscriveranno le Condizioni Speciali, dove sarà tra l'altro indicato il Plafond riassicurativo applicabile al Riassicurato determinato secondo le modalità di cui al successivo articolo 27.2, mediante l'invio di una lettera di proposta da parte del Riassicuratore, trasmessa all'indirizzo PEC indicato dal Riassicurato nell'Atto di Adesione, e di una lettera di accettazione da parte del Riassicurato o del Consorzio Cat Nat trasmessa all'indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it, tali lettere da inviarsi sottoscritte con firma digitale. La sottoscrizione delle Condizioni Speciali si intenderà completata con la ricezione da parte di SACE, all'indirizzo PEC sopra indicato, della lettera di accettazione. Resta inteso che l'efficacia della presente Convenzione resta sospensivamente condizionata alla ricezione da parte del Riassicuratore della lettera di accettazione delle Condizioni Speciali, debitamente sottoscritta dal Riassicurato, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della relativa proposta inviata dal Riassicuratore. Resta altresì inteso che, decorso inutilmente tale termine, da considerarsi essenziale per il Riassicuratore, la presente Convenzione rimarrà definitivamente inefficace.

Articolo 27.2 Attribuzione del Plafond

1. Per ciascun Periodo di Riassicurazione, il Plafond Riassicurativo indicato nelle Condizioni Speciali è determinato dal Riassicuratore per ciascun Riassicurato, considerando i premi di assicurazione relativi alla copertura dei Danni derivanti da Eventi che il Riassicurato si aspetta di sottoscrivere in relazione al medesimo Periodo di Riassicurazione (il "**Valore Stimato**"), come comunicati dal Riassicurato nell'Atto di Adesione con dichiarazione del legale rappresentante. Al Valore Stimato è applicata la Quota Percentuale di Riassicurazione richiesta dal Riassicurato per il Periodo di Riassicurazione di riferimento (il "**Valore di Riferimento**"). Resta inteso che le richieste pervenute direttamente o per il tramite del Consorzio Cat Nat entro i termini previsti dalla norma del singolo Riassicurato saranno considerate in via cumulativa.
2. Sulla base dell'aggregato dei Valori di Riferimento attribuiti a tutti i Riassicurati aderenti alla Convenzione ("**Valore Aggregato**"), viene calcolata l'incidenza percentuale del Valore di Riferimento attribuito al singolo Riassicurato rispetto al Valore Aggregato. Tale incidenza percentuale costituisce la percentuale del Plafond Riassicurativo spettante al Riassicurato.

3. Resta inteso che, anche nel caso di adesione del Riassicurato alla Convenzione per il tramite del Consorzio Cat Nat, i dati per il calcolo del plafond si riferiscono esclusivamente al Riassicurato.
4. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 27.1 e 27.2, il Plafond Riassicurativo sarà comunicato in via preventiva dal Riassicuratore al Riassicurato entro il 30 novembre dell'anno immediatamente precedente il Periodo di Riassicurazione di riferimento.

2. Condizioni Speciali

2.1 Modello di lettera di proposta delle Condizioni Speciali

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESATA DI SACE - FIRMARE DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA.
INVIARE ALLA CASELLA PEC INDICATA DAL RIASSICURATO O DAL CONSORZIO CAT NAT IN NOME E
PER CONTO del RIASSICURATO NELL'ATTO DI ADESIONE)

Spettabile

[●]

[●]

[●]

Alla c.a.: [●]

Email: [●]

PEC: [●]

Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la "Convenzione")

[Luogo], [Data]

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Convenzione in oggetto nonché all'Atto di Adesione da voi trasmesso in data [●] ai sensi della stessa Convenzione.

I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente documento deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.

Qui di seguito sono riportate le condizioni speciali (le "**Condizioni Speciali**") relative all'adesione alla Convenzione da parte di [●][*denominazione Riassicurato*]:

1. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.1 delle Condizioni Generali (*Terminologia e metodo di riassicurazione*)

1.1 Definizioni

(A) Plafond Riassicurativo

Articolo 1 (25)
delle Condizioni Generali

Plafond Riassicurativo complessivo: Euro [•] ([•] milioni) (pari al [•]% del *plafond* previsto dall'art. 1, comma 108, della Legge di Bilancio 2024)

(B) Periodo _____ di
Riassicurazione

Articolo 1(24) delle
Condizioni Generali

Da 1 gennaio 2026 a 31 dicembre 2026

(C) Quota percentuale di
Riassicurazione

Articolo 1 (32) delle
Condizioni Generali

Quota percentuale di riassicurazione: [•]%

2. Condizioni Speciali in relazione alla sezione 1.3 delle Condizioni Generali (*Impegni e dichiarazioni del Riassicurato*)

4.1 Premio di
Riassicurazione

Articolo 9 delle
Condizioni Generali

Il Premio di Riassicurazione è calcolato secondo quanto previsto dall'allegato 1 alle presenti Condizioni Speciali

[Le Commissioni (come definite nell'Allegato 1), sono calcolate secondo quanto previsto dall'allegato 1, punto 2. alle presenti Condizioni Speciali] *[Nota: applicabile nel caso di calcolo del Premio Riassicurativo secondo la modalità del premio commerciale]*

4.2 Portafoglio di Polizze

Articolo 10.2.3 delle
Condizioni Generali

Il Riassicurato trasferisce al Riassicuratore il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante [dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati]/[dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati al netto delle Polizze sottoscritte con Grandi Imprese]

4.3 Reportistica dei Rischi
Assicurati, dei Sinistri e
del portafoglio

Articolo 11 delle
Condizioni Generali

Informazioni sul portafoglio: informazioni gestionali e contabili relative alle Polizze, alle esposizioni e ai sinistri dovranno essere quelli indicati nell'Allegato Tecnico di cui alla sezione 3 della presente Convenzione.

In relazione a quanto precede, vi chiediamo di manifestare il vostro pieno accordo e la vostra integrale e incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Speciali, riportando la nostra proposta su vostra carta intestata debitamente siglata in segno di identificazione in ogni sua parte, ivi inclusi gli allegati, e sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri e di farcela pervenire entro e non oltre il [●].

Cordiali saluti,

SACE S.p.A.

Nome: [●]

Titolo: [●]

Allegato 1 alle Condizioni Speciali

Modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione come “premio commerciale”

1. Il Premio di Riassicurazione è calcolato applicando la Quota Percentuale di Riassicurazione ai Premi di Assicurazione Sottoscritti (a tal fine considerati al netto delle tasse) di volta in volta corrisposti dall'Assicurato al Riassicurato ai sensi della relativa Polizza. Eventuali integrazioni e/o conguagli del premio assicurativo che siano pagati dall'Assicurato al Riassicurato in relazione alle Polizze, saranno dovute, in misura proporzionale applicando la stessa base di calcolo del Premio di Riassicurazione, al Riassicuratore alla Data di Regolamento del Conto immediatamente successiva alla data del relativo incasso da parte del Riassicurato.
2. Il Riassicuratore corrisponde al Riassicurato una commissione su ciascun Premio di Riassicurazione. La commissione di riassicurazione tiene conto dell'andamento tecnico del portafoglio ceduto sul Periodo di Riassicurazione, come di seguito indicato:

[•]
3. Il livello commissionale provvisorio nonché le modalità e le tempistiche di conguaglio sono così definite:

[•]

Modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione come “premio puro”

1. I livelli di Premio di Riassicurazione sono definiti considerando la geolocalizzazione del rischio secondo le tabelle dei tassi di premio puro fornite al Riassicurato da SACE, come richiesto dal Riassicurato all'Atto di Adesione per il Periodo di Riassicurazione di riferimento.
2. I tassi di premio puro sono stati calcolati dal Riassicuratore anche tenendo in considerazione le valutazioni del rischio sul Portafoglio in termini di frequenza e ammontare del danno.

2.2 Modello di lettera di accettazione delle Condizioni Speciali

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE
DIGITALMENTE NEL PUNTO FIRMA IN FORMATO PDF - NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN
FORMATO P7M. INVIARE ALLA CASELLA PEC saceriassicurazione@pec.it)

Spett.le
SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37-42
00187 - Roma
Divisione Reinsurance

Indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it

[Luogo], [data]

**Oggetto: Condizioni Speciali di cui alla convenzione di riassicurazione ex articolo 1,
comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (la “Convenzione”)**

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla vostra lettera del [●], relativa alle condizioni speciali (le “**Condizioni Speciali**”) di cui alla Convenzione in oggetto e di cui all’Atto di Adesione da trasmesso in data [●], il cui contenuto è qui di seguito integralmente riportato in segno di nostra integrale e incondizionata accettazione.

[TESTO PROPOSTA CONDIZIONI SPECIALI]

Con la presente, vi manifestiamo il nostro pieno accordo e la nostra integrale e incondizionata accettazione delle Condizioni Speciali relative alla Convenzione, inclusive dei relativi allegati, come sopra riportate. Riportiamo la vostra proposta su nostra carta intestata e debitamente sottoscritta per accettazione da persona munita dei necessari poteri.

Cordiali saluti,

(IL RIASSICURATO)

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*

3. Allegato Tecnico

In questa sezione vengono indicate le informazioni gestionali e contabili che il Riassicurato direttamente, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Riassicurato o per il tramite del Consorzio Cat Nat, in relazione al Portafoglio Ceduto dal Consorzio Cat Nat, fornisce nell'ambito della Convenzione. Resta inteso che, anche nel caso di adesione del Riassicurato alla Convenzione per il tramite del Consorzio Cat Nat, le informazioni di cui alla presente sezione dovranno essere trasmesse con specifico riferimento al Riassicurato.

3.1 Esposizioni oggetto della riassicurazione

Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all'articolo 11 (*Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio*) della Convenzione e tramite file "formato .csv" (con separatore ";") le informazioni relative al portafoglio di Polizze riassicurato.

Tabella 1: Dettaglio dei movimenti dei Premi

[ELIMINATO]

Tabella 2: Dettaglio delle esposizioni

Nella prima rilevazione, con data di riferimento 31 marzo 2026, devono essere segnalate tutte le Polizze attive alla stessa data contabile, mentre per le successive trasmissioni dovranno essere inviate le nuove Polizze sottoscritte o rinnovate tra la data contabile di riferimento e il giorno successivo all'ultima data contabile segnalata in precedenza.

I dati oggetto di segnalazione sono raccolti con un file CSV a valori raggruppati tra apici doppi e separati dal punto e virgola (esempio: "pippo";"42342";"pluto").

Il file CSV dovrà essere denominato CATNA_XXXXX_AAAAMMDDhhmm.csv, dove

- 'CATNA' è una stringa fissa
- XXXXX sono i 5 caratteri del codice IVASS dell'impresa
- AAAAMMDDhhmm è il timestamp di produzione del file

Esempio: il file prodotto il 31 marzo 2026, 12:15, dall'impresa A000S sarà denominato CATNA_A000S_202603311215.csv

Il file CSV dovrà seguire il tracciato record descritto nella tabella che segue.

Pos.	Intestazione	Dato richiesto	Dominio	Note
1	cod_ivass	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante	alfanumerico	Ad es. "A000S". Valore fisso per tutte le righe
2	data_contabile	Data contabile della rilevazione	numerico	Indicare la data nel formato AAAAMMGG. Valore fisso per tutte le righe. Per la prima rilevazione indicare "20260331"

3	id_contratto	Codice identificativo univoco del contratto	alfanumerico	Il codice deve essere univoco: non sono ammissibili segnalazioni con id_contratto ripetuto. Potrà essere un codice interno o un progressivo
4	comune	Codice ISTAT (di 6 cifre) del comune dove l'impresa ha ubicato il rischio principale	alfanumerico	Per le imprese con più rischi in Italia, riportare il codice del comune dove è ubicato il rischio principale. Per i contratti multirischio fare riferimento alle sole garanzie obbligatorie
5	altri_comuni	Flag presenza del rischio in altri comuni	{0; 1}	Indicare 1 se l'impresa ha ubicato il rischio in altri comuni; 0 altrimenti
6	data_inizio	Data di inizio di validità della copertura obbligatoria	numerico	Indicare la data nel formato AAAAMMGG
7	data_fine	Data di fine validità della copertura obbligatoria	numerico	Indicare la data nel formato AAAAMMGG
8	terremoti	Flag Terremoti	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto copre il rischio terremoti; 0 altrimenti
9	alluvioni	Flag Alluvioni	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto copre il rischio alluvioni; 0 altrimenti
10	inondazioni	Flag Inondazioni	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto copre il rischio inondazioni; 0 altrimenti
11	esondazioni	Flag Esondazioni	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto copre il rischio esondazioni; 0 altrimenti
12	frane	Flag Frane	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto copre il rischio frane; 0 altrimenti
13	somma_terreni	Somma assicurata per i terreni (euro)	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
14	somma_fabbricati	Somma assicurata per i fabbricati (euro)	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
15	somma_impianti	Somma assicurata per impianti e attrezzature (euro)	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
16	franchigia	Franchigia complessiva (euro)	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
17	limite_indennizzo	Limite di indennizzo (in % della somma assicurata totale)	numerico con 2 decimali	Ad es. per indicare il 50,89% comunicare il numero 50,89
18	scoperto	Scoperto (in % del danno indennizzabile)	numerico con 2 decimali	Ad es. per indicare il 50,89% comunicare il numero 50,89
19	altre_coperture	Flag altre coperture	{0; 1}	Indicare 1 se il contratto contiene altre coperture (non obbligatorie); 0 altrimenti

Si specifica che la prima riga del file CSV deve contenere le intestazioni di colonna come indicate in tabella alla seconda colonna "Intestazione".

3.2 Sinistri

Il Riassicurato fornisce con periodicità e nei termini indicati all'articolo 11 (*Reportistica dei Rischi Assicurati, dei Sinistri e del portafoglio*) della Convenzione e tramite file "formato .csv" le informazioni alla data di riferimento relative ai Sinistri coperti dalla Convenzione, secondo i dettagli specificati nella Tabella 3 che segue.

Nel caso in cui le Polizze oggetto di rendicontazione siano assunte dal Riassicurato in coassicurazione, le informazioni devono essere fornite in coerenza con la quota parte del Rischio a carico del Riassicurato.

Tabella 3: Dettaglio dei Sinistri

La Tabella che segue comprende le informazioni per regione sui Sinistri registrati dal 01 gennaio 2026 alla data contabile di riferimento.

I dati oggetto di segnalazione sono raccolti con un file CSV a valori raggruppati tra apici doppi e separati dal punto e virgola (esempio: "pippo";"42342";"pluto").

Il file CSV dovrà essere denominato SXCAT_XXXXX_AAAAMMDDhhmm.csv, dove

- 'SXCAT' è una stringa fissa
- XXXXX sono i 5 caratteri del codice IVASS dell'impresa
- AAAAMMDDhhmm è il timestamp di produzione del file

Esempio: il file prodotto il 31 marzo 2026, 12:15, dall'impresa A000S sarà denominato SXCAT_A000S_202603311215.csv

Il file CSV dovrà seguire il tracciato record descritto nella tabella che segue.

Pos.	Intestazione	Dato richiesto	Dominio	Note
1	cod_ivass	Codice IVASS di 5 caratteri del segnalante	alfanumerico	Ad es. "A000S". Valore fisso per tutte le righe
2	data_contabile	Data contabile della rilevazione	numerico	Indicare la data nel formato AAAAMMGG. Valore fisso per tutte le righe. Per la prima rilevazione indicare "20260331"
3	regione	Codice Regione	Alfanumerico	Indicare il codice regione
4	somma_assicurata_lordo_terremoti	Somma assicurata al lordo della riassicurazione per il rischio terremoto	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
6	sinistri_terremoti	Sinistri (pagati e riservati) al lordo della riassicurazione per il rischio terremoto	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
7	somma_assicurata_lordo_alluvione	Somma assicurata al lordo della riassicurazione per il rischio	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali

		alluvione/inondazione/esondazione		
9	sinistri_alluvione	Sinistri (pagati e riservati) al lordo della riassicurazione per il rischio alluvione/inondazione/esondazione	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
10	somma_assicurata_lordo_frana	Somma assicurata al lordo della riassicurazione per il rischio frana	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali
12	sinistri_frana	Sinistri (pagati e riservati) al lordo della riassicurazione per il rischio frana	numerico	Indicare l'importo in unità di euro senza decimali

Ai fini della compilazione del campo “regione” si richiede di utilizzare la seguente classificazione:

Codice regione	Descrizione regione
01	ABRUZZO
02	BASILICATA
03	CALABRIA
04	CAMPANIA
05	EMILIA ROMAGNA
06	FRIULI VENEZIA GIULIA
07	LAZIO
08	LIGURIA
09	LOMBARDIA
10	MARCHE
11	MOLISE
12	PIEMONTE
13	PUGLIA
14	SARDEGNA
15	SICILIA
16	TOSCANA
17	TRENTINO ALTO ADIGE
18	UMBRIA
19	VALLE D'AOSTA
20	VENETO

Tabella 4:

[ELIMINATO]

3.3 – Classificazione delle informazioni

[ELIMINATO]

3.4 – Conto

Il Riassicurato con periodicità e nei termini indicati all'articolo 15 (*Conti*) della Convenzione rimette al Riassicuratore un estratto conto contenente le diverse partite di dare e avere, come di seguito elencate. L'informazione è trasmessa in formato .csv oltre che in formato .pdf per gli adempimenti di cui all'art. 15.

Tabella 18. Conto

Nome campo	Descrizione campo	Formato
Trimestre	Trimestre di riferimento	YYYYQ (es 20221)
Underwriting Year	Anno di sottoscrizione di riferimento	YYYY
Riassicurato	Denominazione sociale del Riassicurato	Testo
Premi	Premi emessi ceduti al Riassicuratore	#####,00
Commissioni	Commissioni trattenute dal Riassicurato sui premi ceduti (laddove previsto dalla Convenzione)	#####,00
Indennizzi	Indennizzi da pagare dal Riassicuratore	#####,00
Recuperi	Recuperi ceduti al Riassicuratore	#####,00
Riserva sinistri	Riserva sinistri a carico del Riassicuratore	#####,00
Riserva premi	Riserva premi a carico del Riassicuratore	#####,00

4. Modello Atto di Adesione

(DA PREDISPORRE SU CARTA INTESTATA DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA - FIRMARE DIGITALMENTE NEI DUE PUNTI ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF, NON SARANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN FORMATO P7M, OVVERO DOCUMENTI CON UN SOLO PUNTO FIRMA. INVIARE ALLA CASELLA PEC saceriassicurazione@pec.it)

Spett.le
SACE S.p.A.
Piazza Poli, 37-42
00187 - Roma
Divisione Reinsurance

Indirizzo PEC: saceriassicurazione@pec.it

[Luogo], [data]

Oggetto: Convenzione di Riassicurazione ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Egregi Signori,

- A) facciamo riferimento alla convenzione di riassicurazione (la "**Convenzione**") ex articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, (la "**Legge di Bilancio 2024**").
- B) In relazione a quanto precede, il sottoscritto [●], società [●], con sede legale in [●] n. [●], avente capitale sociale pari ad Euro [●],00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di [●] al numero [●], Codice Fiscale e Partita IVA [●], Codice IVASS [●] (il "**Riassicurato**") intende aderire alla Convenzione, ai sensi di quanto stabilito all'articolo [●] (*Modalità di adesione*) della Convenzione, ed assumersi tutti i relativi obblighi ed impegni ivi contemplati.
- C) A tal fine, il Riassicurato, in persona del suo legale rappresentante [●], nato a [●] il [●], residente in [●], [o di altro soggetto munito dei necessari poteri in virtù di [●] allegata al presente atto] dichiara irrevocabilmente, e senza condizione alcuna:
- (a) di voler divenire Riassicurato ai sensi della Convenzione per il Periodo di Riassicurazione che va dal [●] al [●];
 - (b) che la Quota Percentuale di Riassicurazione richiesta è pari a [●];

- (c) di voler cedere il Rischio Assicurato, nei limiti della Quota Percentuale di Riassicurazione, derivante [dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati nel Periodo di Riassicurazione di riferimento]/[dall'intero portafoglio di Polizze emesse dal Riassicurato a copertura dei Rischi Assicurati al netto delle Polizze sottoscritte con Grandi Imprese nel Periodo di Riassicurazione di riferimento];
- (d) che la stima dei premi di assicurazione ai sensi dell'art. 27.2 della Convenzione è pari a [●];
- (e) di aver letto attentamente la Convenzione, di conoscerla, di averla compresa e di accettarne integralmente e incondizionatamente i contenuti, i termini e le condizioni;
- (f) di assumere tutti gli impegni ed obblighi previsti a carico di un Riassicurato ai sensi della Convenzione, di essere consapevole degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile all'operatività descritta nella Convenzione e di impegnarsi per tutta la durata della stessa al rispetto della normativa di volta in volta applicabile;
- (g) di rilasciare le dichiarazioni e garanzie previste a carico del Riassicurato secondo i termini e le condizioni previsti nella Convenzione;
- (h) di accettare ed impegnarsi ad esercitare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, il mandato conferito al Riassicurato dal Riassicuratore ai sensi del successivo paragrafo D, nei limiti e secondo le modalità del predetto paragrafo;
- (i) di riconoscere ed accettare che l'adesione alla Convenzione decorrerà dalla data del presente Atto di Adesione;
- (j) di aver preso atto delle modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 26 (*Riservatezza e privacy*) della Convenzione e di approvarle espressamente;
- (k) di non essere destinatario (ovvero di non essere posseduto, controllato e/o collegato con soggetti destinatari) di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d'America e/o del Regno Unito e di non essere residente in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.

D) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, è costituita mandataria da parte del Riassicuratore, con facoltà di revoca da parte del Riassicuratore, con rappresentanza e con obbligo di rendiconto, per il recupero di eventuali Indennizzi Riassicurativi pagati ai sensi della Convenzione e per la gestione di ogni altro diritto

discendente o comunque connesso a tale recupero e all'Indennizzo Riassicurativo. Il Riassicurato, su richiesta del Riassicuratore, fornirà informazioni sul corso dell'attività di recupero e, al termine dell'attività di recupero, informerà il Riassicuratore degli esiti della medesima. L'eventuale ricorso a terzi nell'espletamento del presente mandato da parte del Riassicurato non potrà esonerare lo stesso dalle obbligazioni previste dalla Convenzione e dal presente mandato.

E) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato,

[1 OPZIONE]

[dichiara di richiedere l'applicazione per il calcolo del Premio di Riassicurazione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione della modalità di calcolo come "premio commerciale".]

[2 OPZIONE]

[richiede l'invio della tabella di cui all'Allegato 1 del form di Condizioni Speciali relativa al calcolo del Premio di Riassicurazione come "premio puro" e si impegna a comunicare, attraverso l'invio di una PEC all'indirizzo saceriassicurazione@pec.it, la modalità di calcolo del Premio di Riassicurazione di cui all'articolo 9 della Convenzione dallo stesso richiesta, prontamente e in ogni caso non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della stessa tabella. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione si intenderà applicabile la modalità di calcolo come "premio commerciale".]

F) Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, richiede altresì l'invio delle Condizioni Speciali, di cui si impegna ad effettuare prontamente l'accettazione a seguito dell'invio da parte del Riassicuratore, in ogni caso non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione delle stesse.

G) Si allega, altresì, al presente Atto di Adesione:

- (i) sub 1, Convenzione;
- (ii) sub 2, evidenza dei poteri di firma;
- (iii) sub 3, una dichiarazione del legale rappresentante che certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità della stima di cui al punto C)(d) del presente Atto di Adesione;
- (iv) copia del c.d. "Conto Tecnico pro forma" relativo alla copertura dei Danni derivanti da Eventi, predisposto al 30 giugno dell'anno solare immediatamente precedente al Periodo di Riassicurazione di riferimento secondo lo schema di rendicontazione italiano e accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante che ne certifichi la correttezza, la completezza e la veridicità dei contenuti.

Con il presente Atto di Adesione, [●], in qualità di Riassicurato, dichiara di essere un soggetto esente dalla presentazione della documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 83, comma 3, del Decreto Legislativo 159/2011 in quanto soggetto, anche privato, il cui organo rappresentativo o quello avente funzioni di amministrazione e di controllo è sottoposto, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011.

Le dichiarazioni del Riassicurato nel presente Atto di Adesione e quelle previste nelle Condizioni Generali sono rese anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 21 (*Comunicazioni*) della Convenzione, il Riassicurato elegge domicilio presso:

[•]

[•]

[•]

Alla c.a.: [•]

Email: [•]

PEC: [•]

Il presente Atto di Adesione è regolato dalla legge italiana.

I termini che iniziano in maiuscolo non espressamente definiti nel presente Atto di Adesione hanno il significato ad essi attribuito nella Convenzione. Il presente Atto di Adesione deve essere letto congiuntamente alla Convenzione, e forma parte integrante della stessa.

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Atto di Adesione sarà risolta in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 (*Risoluzione delle controversie*) della Convenzione.

• • •

Redatto in duplice copia e sottoscritto dal Riassicurato.

(IL RIASSICURATO)

Nome: [•]

Titolo: [•] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*

Il Riassicurato dichiara di aver letto e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Condizioni Speciali e le seguenti clausole delle

Condizioni Generali:

Articolo 3 (*Esclusioni*)

Articolo 7 (*Indennizzi*)

Articolo 9 (*Premio di Riassicurazione*)

Articolo 10 (*Impegni e dichiarazioni*)

Articolo 12 (*Surroga e recuperi*)

Articolo 15 (*Conti*)

Articolo 16 (*Conferma dei Conti e regolazione dei saldi*)

Articolo 19 (*Decorrenza e termine*)

Articolo 20 (*Risoluzione*)

Articolo 22 (*Legge applicabile*)

Articolo 23 (*Risoluzione delle controversie*)

Articolo 26 (*Riservatezza e privacy*)

Articolo 27 (*Modalità di Adesione e attribuzione del plafond*)

(IL RIASSICURATO)

Nome: [●]

Titolo: [●] *In qualità di legale rappresentante o altro soggetto munito dei necessari poteri di [Riassicurato]*